
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 MAG. 2014


IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 927 del 9 MAG. 2014

DIREZIONE Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali.

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: ottemperanza alla decisione n.276/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana resa nella controversia promossa da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. contro la AUSL N. 7 DI RAGUSA – autorizzazione, liquidazione e pagamento spese legali in favore della ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. per l'importo di Euro 2.850,00.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DEL DISTRETTO TERRITORIALE
E DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILI SERVIZIO
AFFARI GENERALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il 9 MAG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Territorio e Servizio Affari Generali, che con la

sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

PREMESSO che con deliberazione n. 4794 del 06.11.03 l'Azienda USL n.7 conferiva incarico all'Avv. Carmelo Giurdanella di costituirsi e resistere nel ricorso al T.A.R. di Catania notificato il 29.10.03 dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. avente per oggetto l'annullamento previa sospensione cautelare, della deliberazione n. 3705 del 04.09.03, e degli atti alla stessa connessi, con la quale l'Azienda provvedeva ad approvare le risultanze di gara a pubblico incanto per la fornitura triennale in *service* di materiale per i laboratori analisi relativamente all'aggiudicazione del lotto n. 1 pronunciata a favore della Dade Behring S.p.A. ;

CHE con la sentenza n.554/2004 del 09.03.04 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, pronunciandosi sulla controversia a conclusione del giudizio, accogliendo le eccezioni sollevate dall'avv. Carmelo Giurdanella, legale nominato dall'Azienda, rigettava il ricorso promosso dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., compensando tra le parti le spese del giudizio;

CHE con ricorso, notificato il 01.07.04, dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. proponeva Appello avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, avverso la citata sentenza n. 554/04 resa dal T.A.R. di Catania il 17.02.04, chiamando in giudizio sia l'Azienda USL n.7 di Ragusa che l'impresa Dade Behring S.p.A.;

CHE con deliberazione n. 3071 del 09.09.04 veniva conferito incarico professionale per le difese delle ragioni dell'Azienda nel predetto giudizio allo stesso avv. Carmelo Giurdanella;

CHE con la sentenza n. 695/2008 il C.G.A., capovolgendo la decisione del TAR, accoglieva il ricorso in appello n. 809/2004 proposto dalla ROCHE, compensando tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio;

CHE con deliberazione n. 3202 del 16.10.2008 veniva conferito incarico professionale allo stesso avv. Carmelo Giurdanella di proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza del C.G.A. n. 695/2008, attesa la esistenza di motivi attinenti alla giurisdizione, come evidenziato nel parere inviato dallo stesso Avvocato in data 25.09.08;

CHE con ordinanza n. 23323 del 13.10.2009 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente Azienda alle spese del giudizio;

VISTO il ricorso per la ottemperanza e condanna al risarcimento del danno proposto innanzi il C.G.A. di Palermo dalla Ditta Roche S.p.a. e notificato il 25.11.2010;

VISTA la deliberazione n. 2391 del 22.12.2010 a mezzo della quale l'ASP, nelle more subentrata alla AUSL n. 7 di Ragusa, disponeva di costituirsi e resistere in giudizio avverso detto ricorso, confermando l'incarico all'Avv. Giurdanella, atteso che l'aggiudicazione alla Ditta Dade-Behring, controinteressata, e il successivo contratto hanno già avuto integrale esecuzione, anche in considerazione della mancata concessione di provvedimenti cautelari nonché dell'esito favorevole per l'Azienda del giudizio innanzi al TAR, e sulla scorta della considerazione che è in itinere la nuova gara regionale di bacino per l'affidamento del servizio in oggetto ;

VISTA la sentenza n. 525/2011 del 28.7.2011 del CGA di Palermo che respingeva il ricorso della ROCHE, dichiarando la inammissibilità dello stesso, ritenuta la competenza del giudice di primo grado, TAR di Catania, attesa la proposizione di azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 112 comma 4 del Codice del Processo Amministrativo;

VISTO l'ulteriore ricorso per l'ottemperanza ed il risarcimento del danno, notificato in data 29.6.2012 dalla ROCHE S.p.a. all'Azienda, avanti il CGA di Palermo, in considerazione della avvenuta soppressione della disposizione di cui all'art. 112 comma 4 sopra citato e della conseguente proponibilità della azione risarcitoria innanzi al Giudice della Ottemperanza;

VISTA la sentenza n. 276/2013 a mezzo della quale il CGA, definitivamente decidendo la controversia, accoglieva il ricorso della ROCHE e disponeva che l'ASP di Ragusa proponesse alla ROCHE entro giorni 90 dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notifica della stessa, il pagamento di una somma di denari commisurata ai criteri indicati in motivazione (10% del prezzo indicato dalla ricorrente nella sua offerta economica per il triennio di originaria durata del rapporto di fornitura; danno "curriculare" nella misura dell'1% dell'offerta come sopra formulata; rivalutazione monetaria dal giorno della stipula del contratto con DADE BEHRING fino alla pubblicazione della sentenza; con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo) con condanna alle spese del giudizio dell'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 478 del 10.3.2014 a mezzo della quale la controversia relativa alla ottemperanza alla suddetta decisione è stata, infine, definita e transatta nei termini e con le modalità riportate in detta deliberazione e che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti;

VISTA la nota della ROCHE pervenuta via fax in data 16.4.2014 che richiede la liquidazione delle spese processuali di cui alla decisione del CGA n. 276/2013, quantificate in Euro 2.850,00;

RITENUTO che può procedersi alla liquidazione e pagamento delle spese in questione, dovute dall'Azienda in esecuzione della decisione sopra descritta e non liquidate in precedenza;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di propria competenza;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- **Autorizzare** la spesa di € 2.850,00 a titolo di spese processuali come liquidate dal C.G.A. di Palermo in favore della ROCHE s.p.a. giusta sentenza n. 276/2013 a gravare sul conto di costo n. 202020101 "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali";
- **Liquidare e pagare** in favore della ROCHE s.p.a. l'importo suddetto mediante bonifico IBAN indicato dalla ROCHE ed esattamente : IT83 W 03104 20400 0000 00054404 ;
- **Disporre** la immediata esecutività del presente provvedimento.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	190/12		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
